

Codice del Turismo approvato dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Codice del Turismo, composto da 74 articoli che mirano ad incentivare l'offerta e la fruizione turistica.

Il Codice del Turismo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 2010, secondo quanto dichiarato dal Ministro del Turismo, On. Michela Vittoria Brambilla, ha "l'obiettivo di tutelare il turista, aiutare le imprese, stimolare la riqualificazione dell'offerta turistica nell'ottica di una maggiore competitività del sistema Italia nel suo complesso". Ecco il documento che riassume i punti salienti in cui si sostanzia il Codice del Turismo.

* Nel titolo I, intitolato "Disposizioni generali", vengono definitivamente individuate le competenze statali in materia di turismo sulla base del principio di sussidiarietà, di competenza legislativa statale esclusiva e concorrente, per la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese e per il riordino dell'offerta turistica italiana".

Si rielabora, altresì, il concetto di impresa turistica, finora limitato alle imprese ricettive, per includervi anche il settore extraricettivo, le agenzie di viaggio e i tour operator che non erano considerati tali dalla legge del 1983.

Inoltre, il codice rende finalmente effettiva la completa equiparazione delle imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento dei contributi, sovvenzioni, agevolazioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere.

In attuazione del disposto di cui all'articolo 30 della convenzione dell'Onu del 2006, il titolo I afferma un principio fondamentale teso a garantire alle persone diversamente abili "il diritto di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia", intervenendo sulla sua accessibilità, così da permettere a tutti un miglioramento della propria qualità di vita.

Infine, viene agevolato ed incentivato il turismo con animali al seguito.

* Il successivo titolo II prevede una disciplina delle professioni turistiche volta a coniugare i principi di liberalizzazione e di apertura di mercato con l'esigenza di salvaguardare e valorizzare le specifiche professionalità turistiche, in modo da assicurare elevati standard qualitativi dei servizi turistici. Inoltre, mira a sviluppare il mercato del lavoro attraverso i percorsi formativi destinati ai giovani: l'esigenza è quella di incrementare un circolo virtuoso anche attraverso specifici collegamenti e accordi con il mondo della formazione, volto a garantire il lavoro sia a chi si affaccia al settore per la prima volta sia a chi opera stagionalmente.

* Nel successivo titolo III il codice provvede a riordinare ed adeguare la disciplina in tema di strutture ricettive attraverso le definizioni generali delle stesse, in un'ottica di necessaria modernizzazione, di trasparenza e garanzia per il turista degli standard qualitativi e delle condizioni praticate. Si prevedono, inoltre, le misure di semplificazione ed accelerazione (oggetto specifico della delega e obiettivo principale del Codice) delle procedure di apertura e operatività di tutte strutture ricettive, mediante l'eliminazione di inutili appesantimenti di natura burocratiche. In particolare, vengono messe a disposizione degli operatori alcune rilevanti misure di semplificazione che consentiranno l'apertura o la modifica dell'attività mediante una semplice comunicazione (s.c.i.a.) ad un unico interlocutore (sportello unico).

Infine, il codice affida al Presidente del consiglio dei Ministri o al Ministro delegato, d'intesa con le regioni, il compito di fissare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni di tutte le strutture ricettive, anche al fine di una loro uniforme classificazione, richiesta da tempo dalle categorie interessate e arricchita con un moderno sistema di rating. Tutto questo in una rinnovata ottica di trasparenza a garanzia del turista, di omogeneità degli standard dell'offerta e con l'obiettivo di accrescere anche la competitività internazionale del settore.

* Il titolo IV è dedicato alle agenzie di viaggio. Viene fornito il sostegno all'esercizio di tale professione, con conseguente valo-

rizzazione dell'agente di viaggio e adeguamento alle nuove tecnologie e, al tempo stesso, viene garantita una tutela, sia agli operatori che ai consumatori, nei confronti di possibili truffe, come quelle verificatesi di recente e messe in atto da imprese non legittimate allo svolgimento delle attività. In particolare, le nuove norme sottopongono le agenzie operanti online alle medesime regole e controlli cui sono soggette le altre imprese tradizionali.

* Nel titolo V vengono definite le tipologie dei prodotti turistici, individuando i relativi circuiti di eccellenza, nell'ottica di incentivare la promozione di settori specifici: il turismo della natura, che introduce anche una valorizzazione del nostro patrimonio faunistico come attrazione turistica; il turismo della montagna; il turismo del mare; il turismo dei laghi e dei fiumi; il turismo religioso, volto a riaffermare e diffondere anche la conoscenza delle nostre radici cristiane; il turismo enogastronomico, per valorizzare a fini turistici una delle tipiche eccellenze del made in Italy; il turismo termale inteso nella sua più ampia accezione di turismo del benessere; il turismo dello sport e del golf; il turismo congressuale; il turismo giovanile; il turismo del made in Italy; il turismo delle arti e dello spettacolo; il turismo culturale, che individua appositi strumenti di valorizzazione in chiave turistica del patrimonio artistico e culturale, anche assicurando la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue francese, inglese, tedesco e, preferibilmente, in lingua cinese. In particolare, al turismo culturale è dedicato uno specifico capo che individua appositi strumenti di valorizzazione, in chiave turistica, del grande patrimonio del nostro Paese, da attuare, in sinergia con il Ministero per i Beni e le attività culturali e con gli enti territoriali;

* Il titolo VI introduce una normativa particolarmente innovativa a tutela del turista, inteso come consumatore di tipo speciale, in quanto non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono in un luogo lontano dalla sua dimora, riconoscendogli, in particolare, diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata sulla base di specifici e puntuali criteri. Tali criteri vengono dettati anche a garanzia degli operatori turistici, oggi esposti ad una radicale incertezza dovuta ai contrastanti orientamenti della giurisprudenza.

* In stretta connessione con la disciplina contenuta nel titolo precedente, il Titolo VII prevede l'adeguamento della disciplina nazionale a quella europea in tema di multiproprietà, istituto che in prevalenza viene utilizzato per finalità turistiche.

Inoltre, quest'ultimo titolo prevede il riordino degli organismi pubblici operanti nel settore del turismo, in un'ottica di promozione di maggiore sinergia con gli stessi.

In proposito, un'importante novità è costituita dal Comitato permanente di Promozione del Turismo in Italia, partecipato da tutti i soggetti pubblici e privati del sistema turistico (Ministero del turismo ed eventuali altri Ministeri che potranno essere di volta in volta coinvolti, territorio, enti locali e imprese).

Al fine di incentivare la riqualificazione e l'innalzamento della qualità della nostra offerta turistica, il Codice prevede, infine, riconoscimenti per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel comparto: l'attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ("Maestro di cucina italiana") e quella di eccellenza turistica nel settore alberghiero ("Maestro dell'ospitalità italiana"). Ulteriori riconoscimenti in termini di medaglie al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia sono riconosciuti agli operatori che con la loro professionalità hanno coltivato l'eccellenza italiana nel mondo.

Infine, il Codice fornisce al turista gli strumenti di informazione (carta dei servizi), assistenza (call center) e tutela, mediante le innovative modalità di risoluzione immediata ed extragiudiziale delle controversie".

